

# COMUNE DI SELEGAS

## Provincia del Sud Sardegna

ORIGINALE

### VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 16-02-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023  
(L. 27 dicembre 2019, n. 160)**

L'anno duemilaventitre, addì sedici del Mese di febbraio, alle ore 12:10, in modalità audio videoconferenza, secondo quanto disposto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n.11 del 31.03.2022, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

<b>PIRAS ALESSIO</b>	<b>P</b>	<b>CICALO' FEDERICA</b>	<b>A</b>
<b>PORRU RAFFAELE</b>	<b>P</b>	<b>STROSCIO ENRICA</b>	<b>P</b>
<b>PORRU AGOSTINO</b>	<b>P</b>	<b>DEIANA ANNA PAOLA</b>	<b>A</b>
<b>PARDU VALERIA</b>	<b>P</b>	<b>USAI MARILENA</b>	<b>P</b>
<b>CABIDDU VALENTINA</b>	<b>P</b>	<b>CABRAS ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>CONGIU LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>SCHIRRU TIZIANA</b>	<b>A</b>
<b>SOLLAI FEDERICO</b>	<b>A</b>		

**Totale presenti n. 9 e assenti n. 4.**

**Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Pioppo Lucia**

Il Sig. PIRAS ALESSIO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

Si dà atto che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione e che la seduta rispetta i criteri di pubblicità.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*
- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 751, che *"...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*;
- al comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ..."*;
- al comma 754, che *"... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento..."*;

**VISTO** altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale *"... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e*

*che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;*

**RICHIAMATO**, inoltre, il coordinato disposto di cui all’art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

**DATO ATTO**, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e che dallo stesso anno d’imposta decorre altresì l’obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell’atto deliberativo;

**RILEVATO** che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

**RICHIAMATA**, quindi, la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 03.03.2022 con la quale sono state approvate per l’anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

**DATO ATTO** della volontà di mantenere l’invarianza della pressione tributaria;

**VISTI**, quindi:

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTI** inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data.

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile dell'Ara Finanziaria e tributi;

*Dato atto che alle ore 12.53 entra in riunione la Consigliera Deiana Anna Paola;*

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Di confermare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

<b>Aliquota/Detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	5 per mille
Altri immobili	8,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	8,6 per mille
Aree fabbricabili	8,6 per mille
Aliquota ordinaria	8,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

Di stimare in € 73.500,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 16.619,53 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

Infine, stante l'urgenza,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con successiva votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:**

**IL PRESIDENTE**  
**Sig. PIRAS ALESSIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Pioppo Lucia**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3	del 16-02-2023
------	----------------

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023  
(L. 27 dicembre 2019, n. 160)**

PARERE Preventivo: in ordine alla **Regolarità Tecnica**  
**Art. 49 e 147 bis D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267**  
Favorevole

Lì, 07-02-2023

Il Responsabile del servizio  
**Vacca Flavia**

PARERE Preventivo: in ordine alla **Regolarità Contabile**  
**Art. 49 e 147 bis D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267**  
Favorevole

Lì, 07-02-2023

Il Responsabile del servizio  
**Vacca Flavia**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera in data odierna è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni dal 21.02.2023

Selegas lì, 21.02.2023

IL Funzionario Incaricato  
**Pili Luca**